

COMUNE DI RIVA DEL GARDA
Allegato alla delibera della Giunta Municipale
di data 10.08.2021 n. 199 e firmato digitalmente

IL SINDACO
Cristina Santi

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Anna Cattoi

**Convenzione tra Comune di Riva del Garda e Liceo Classico “A. Maffei” di Riva del Garda
per l'utilizzo della palestra e delle attrezzature in essa contenute, al di fuori dell'orario
scolastico (art. 108 L.P. 07.08.2006, n. 5)**

Premesso che

- il comma 1 dell'art. 108 della L.P. prevede la disciplina per la messa a disposizione delle strutture scolastiche al di fuori dell'orario del servizio scolastico per *“attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche”*;
- il comma 2 dell'art. 108 della L.P. 07.08.2006, n. 5 riserva alla Giunta provinciale la competenza di stabilire i *“criteri e modalità organizzative al fine del miglior utilizzo e fruizione del patrimonio edilizio scolastico e formativo”* per i successivi accordi tra *“le istituzioni scolastiche e formative e i comuni, o l'ente territoriale di riferimento”* in cui si definiscono i *“criteri per il rimborso dei costi per l'utilizzo delle strutture e delle attrezzature”*;
- la Giunta provinciale, in applicazione del disposto di cui alla citate L.P. n. 5/2006, con propria deliberazione n.1071 del 30 giugno 2014 ha approvato il nuovo Documento contenente la definizione dei criteri e le modalità organizzative per la fruizione in orario extrascolastico delle strutture scolastiche, modificando le indicazioni di cui alle deliberazioni n.1859 del 31 agosto 2007 e n.2400 del 26 settembre 2008;
- la finalità del citato articolo 108 è chiaramente individuabile nell'esigenza di garantire spazi organizzativi e funzionali alle formazioni sociali di un dato territorio, al fine di consentire un'adeguata programmazione di attività culturali, sociali e civili. Ciò si evince anche in ragione di quanto disposto dall'articolo 105 della medesima L.P. secondo cui gli edifici da destinare alle istituzioni scolastiche, comprensivi di strutture per il gioco e di impianti sportivi, devono essere concepiti secondo dimensioni e localizzazioni ottimali in modo da garantire che detti edifici corrispondano ad una struttura inserita in un contesto urbano e sociale che, compatibilmente con l'attività formativa, consenta la fruibilità dei servizi scolastici, culturali, ricreativi e sportivi da parte della comunità.
- in relazione a quanto disposto dalla L.P. n.5/2006, gli spazi formativi in dotazione del Liceo Classico “Andrea Maffei” quali i laboratori, le aule non rientrano negli accordi oggetto della presente convenzione, considerato che il Comune di Riva del Garda ha valutato sufficienti le strutture e gli spazi di proprietà, disponibili in città per coprire i bisogni della collettività. Qualora il Comune di Riva del Garda ritenesse indispensabile utilizzare gli spazi formativi del Liceo Classico “Andrea Maffei” per le attività dallo stesso promosse si provvederà ad integrare appositamente ed in accordo tra le parti la presente convenzione.

TRA

Comune di Riva del Garda, rappresentato dal Sindaco pro tempore dott.ssa Cristina Santi, nata a _____ e domiciliata per la carica presso la sede municipale in Piazza Tre Novembre 5 (codice

fiscale dell'Ente 84001170228), la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione giunta n. _____ di data _____, esecutiva, di seguito denominato per brevità "Comune"

E

Liceo Classico "Andrea Maffei" di Riva del Garda rappresentato dal Dirigente scolastico dott. _____, nata a _____ il _____ e domiciliato per la carica presso la Sede del Liceo in Riva del Garda – Viale F. A. Lutti n. 7, di seguito denominato per brevità "Liceo",

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Gli impianti sportivi ricompresi nella convenzione, sono quelli di seguito tassativamente elencati:

- palestra del Liceo Classico "Andrea Maffei" e relativi spogliatoi:
l'utilizzo dei locali (palestra) è concesso, in concomitanza con il periodo di attività didattica, soltanto al di fuori dell'orario scolastico che verrà comunicato dal Liceo all'inizio di ogni anno scolastico.
Qualora il Liceo, per attività e manifestazioni connesse con la programmazione didattica e formativa della scuola (tornei, giochi della gioventù, manifestazioni varie, ecc), abbia la necessità di utilizzare la palestra anche in orari diversi da quelli concordati darà adeguato preavviso al Comune e agli utilizzatori almeno sette giorni prima.
In casi eccezionali, comunque in concomitanza con la sospensione dell'attività didattica, il Comune potrà autorizzare l'accesso di associazioni/società sportive alla palestra, al di fuori del calendario d'uso concordato ad inizio anno scolastico, dandone un congruo preavviso al Dirigente Scolastico, di norma non inferiore a sette giorni. Il Dirigente Scolastico darà immediata comunicazione di eventuali situazioni ostative al Comune.

Art. 2

L'utilizzo degli impianti sportivi di cui all'articolo 1 e relativi spogliatoi può riferirsi a 7 giorni settimanali, per singoli turni pomeridiani nell'ambito delle fasce orarie annualmente comunicate dal Dirigente scolastico al Comune che di norma sono le seguenti:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 22.00
- il sabato dalle ore 14.00 alle ore 22.00
- la domenica dalle ore 9.00 alle ore 22.00

Nell'ambito delle fasce giornaliere sono stabiliti turni di accesso che possono essere fruiti anche da più di un'unica associazione/società sportiva.

La programmazione delle attività che richiedano l'utilizzo delle strutture di cui alla presente convenzione nelle fasce orarie di cui ai precedenti punti deve necessariamente garantire spazi temporali adeguati per l'espletamento delle operazioni di pulizia al fine di non compromettere minimamente la normale programmazione dell'attività scolastica, che non può subire alcuna modificazione.

Art. 3

L'individuazione dei fruitori della palestra è rimessa al Comune che, sulla base delle richieste avanzate, ne redige l'elenco annuale con specificazione dei turni assegnati, con orario completo o anche parziale, da sottoporre alla ratifica del Dirigente scolastico.

I fruitori dovranno essere esclusivamente soggetti che svolgono attività con finalità educative o sociali, tutte **senza alcun fine di lucro**, per la realizzazione di corsi di avviamento o perfezionamento allo sport sotto la guida di istruttori autorizzati.

Di tutti i descritti requisiti e condizioni si rende garante il Comune, così come dell'avvenuta comunicazione delle modalità, dei limiti, dei vincoli e delle prescrizioni di utilizzo.

Art. 4

Le associazioni di cui al precedente art. 3, prima dell'inizio della fruizione degli impianti, fanno pervenire al Dirigente scolastico l'elenco degli istruttori che avranno accesso alla palestra, (corredato dagli estremi e dalla fotocopia del documento di riconoscimento); ogni eventuale variazione dovrà essere preventivamente comunicata con le medesime modalità. In calce agli elenchi, il responsabile dell'associazione dovrà dichiarare di assumersi ogni responsabilità innanzi a qualsiasi giurisdizione, sollevandone nel contempo il Dirigente scolastico, con riferimento all'intera durata della permanenza nella palestra di quanti vi accedono.

Art. 5

Il Comune si assume le responsabilità per eventuali danni provocati alla struttura assegnata, durante gli utilizzi extrascolastici, con conseguente esonero dell'impegno al risarcimento da parte del Liceo e della Provincia autonoma di Trento del danno sopportato. Per tali danni, il Comune si rivarrà sui responsabili.

Il Comune si fa garante del possesso, da parte di ogni soggetto fruitore della palestra, di polizza assicurativa R.C. comprensiva di copertura per eventuali danni provocati alla struttura ed alle attrezzature ivi presenti.

Il Liceo ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Comune il riscontro di eventuali danni apportati a struttura ed attrezzature durante l'utilizzo da parte delle associazioni/società sportive fruitrici al fine dell'individuazione dei soggetti responsabili.

Art. 6

La fruizione della palestra è preceduta da visita alla stessa da parte del tecnico responsabile del servizio sicurezza e protezione del Liceo, che ne verifica la rispondenza normativa all'utilizzo del pubblico, redigendone atto formale di cui verrà consegnata copia al Dirigente Scolastico che presenza al sopralluogo e al Comune.

Art. 7

Il Liceo è tenuto a garantire il normale funzionamento delle palestra assicurando illuminazione, acqua calda per le docce, riscaldamento degli spogliatoi e della palestra nonché la manutenzione ordinaria.

Il Comune, si obbliga a sostenere le spese derivanti dagli utilizzi extra-scolastici dei locali, delle relative pertinenze e di quanto in essi contenuto, affinché gli stessi siano regolarmente utilizzabili dalla scuola.

Art. 8

Il Comune, oltre ad assumere a proprio carico le spese derivanti dagli utilizzi extra-scolastici dei locali, delle relative pertinenze e di quanto in essi contenuto, rimborsa annualmente al Liceo (a conclusione dell'anno scolastico) gli oneri gestionali (riscaldamento, energia elettrica, acqua e manutenzione ordinaria), secondo la tabella di determinazione allegata alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante, per i turni programmati a calendario, se non disdetti dal soggetto utilizzatore almeno 3 giorni prima della data di utilizzo.

Art.9

I fruitori della palestra versano al Comune le quote di rimborso spese derivanti dagli utilizzi extra-scolastici dei locali, delle relative pertinenze e di quanto in essi contenuto. Le pulizie dei locali non rientrano in tale rimborso spese e risultano pertanto a carico dei fruitori, tenuti ad assicurare le pulizie quotidiane ordinarie di tutti gli spazi utilizzati nonché quelle straordinarie che si rendessero necessarie.

Il Comune determina la modalità per la riscossione delle medesime quote, le quali costituiscono proventi del bilancio comunale.

Art. 10

Chiunque accede alla palestra del Liceo in forza della presente convenzione è tenuto all'osservanza delle norme di regolamentazione interna del Liceo stesso nonché al rispetto di ogni norma di sicurezza ed alla pronta esecuzione di qualsiasi prescrizione in materia. E' onere dell'Associazione garantire la presenza di personale adeguatamente formato in materia di prevenzione incendi, gestione dell'emergenza e primo soccorso. L'inosservanza comporta l'immediato allontanamento, fatte salve le ulteriori eventuali conseguenze civili, amministrative e penali, nonché l'insindacabile esclusione discrezionale dai successivi ingressi.

Art. 11

Il Liceo si riserva la facoltà di sospendere o revocare in forma parziale o totale la fruizione degli impianti sportivi, anche senza preavviso, per insindacabili motivi di sicurezza, di servizio e di manutenzione, con mero richiamo al presente articolo ed indicazione delle prospettive dell'eventuale ripristino; ove possibile si procederà a preliminare comunicazione scritta al solo Comune.

Art. 12

La presente convenzione ha validità triennale senza facoltà di tacito rinnovo, con decorrenza dal 01.09.2021 al 31.08.2024.

Art. 13

Annualmente il Dirigente scolastico e un rappresentante del competente Ufficio del Comune si incontreranno per valutare e verificare l'andamento e l'attuazione della presente convenzione.

Letto, confermato, sottoscritto.

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Il Sindaco

dott.ssa Cristina Santi

LICEO CLASSICO "A. MAFFEI"

Il Dirigente Scolastico

dott. _____

Allegato 1.

Quote di rimborso degli oneri gestionali per ora di utilizzo da parte del Comune di Riva del Garda a favore del Liceo Classico "Andrea Maffei" :

Locali	Importo orario
Palestra del Liceo Classico "Andrea Maffei"	Euro 12,00